



**REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI  
PROVINCIALI/TERRITORIALI**  
Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

A norma dell'art.7 dello Statuto della FISM, il Congresso nazionale è costituito, nella sua maggioranza, dai delegati delle scuole dell'infanzia/asili aderenti alle FISM provinciali/territoriali.

Le Federazioni provinciali/territoriali debbono indire le Assemblee precongressuali con riferimento al presente Regolamento.

- Art.1 L'Assemblea precongressuale è convocata, nei termini previsti dallo statuto provinciale/territoriale, dal Presidente della Federazione provinciale/territoriale.
- Art.2 L'Assemblea precongressuale è presieduta da un delegato della Presidenza nazionale, in tal caso la data della sua convocazione deve essere tempestivamente concordata con la Presidenza nazionale.
- Art.3 L'Assemblea precongressuale è costituita dai legali rappresentanti delle scuole/asili federati, o loro delegati, dai Consiglieri nazionali della FISM residenti nella provincia, dai componenti il Consiglio direttivo provinciale.
- Art.4 I partecipanti all'Assemblea precongressuale possono assumere, su regolare delega, la rappresentanza di non più di altre due scuole dell'infanzia/asili regolarmente associate.
- Art.5 L'Assemblea precongressuale si svolge secondo il seguente ordine del giorno:
- a) introduzione del Presidente dell'Assemblea
  - b) intervento del Presidente provinciale/territoriale
  - c) dibattito
  - d) elezione dei delegati al Congresso nazionale in ragione di uno ogni 50 scuole federate, per le quali sia stato regolarizzato il rapporto federativo, o frazione di 50.
- Art.6 La votazione avviene per voto segreto.
- Tutti i componenti dell'Assemblea precongressuale sono eleggibili.
- In caso di lista unica, il numero massimo di preferenze che ogni votante può esprimere è pari a 2/3 del numero dei delegati da eleggere, con arrotondamento in eccesso. In caso di parità di voti è eletto il più giovane di età.
- Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti in assoluto.
- Art.7 Dell'Assemblea precongressuale viene redatto un verbale e trasmesso con le modalità successivamente indicate alla Presidenza nazionale.
- Art.8 Ai delegati al Congresso viene rilasciato il certificato di delega a firma del Presidente provinciale/territoriale e del Presidente nazionale.
- Art.9 Nei casi dubbi, l'interpretazione del presente Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee provinciali/territoriali precongressuali è demandata al Presidente dell'Assemblea.



## REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

### CAPO I - COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA.

#### **Art. 1 - Componenti l'Assemblea Congressuale Nazionale.** (art. 7 dello Statuto Nazionale)

L'Assemblea Congressuale Nazionale è composta da:

1. i Presidenti delle Federazioni regionali/interregionali;
2. i Presidenti delle Federazioni provinciali e/o territoriali;
3. i membri uscenti del Consiglio Nazionale;
4. il Presidente Nazionale e i componenti della Presidenza Nazionale;
5. un Delegato Provinciale e/o Territoriale ogni 50 scuole o frazione di 50.

La partecipazione dei Presidenti e dei Delegati Provinciali e/o Territoriali alla Assemblea Congressuale è subordinata alla regolarità del versamento delle quote associative, descritte in seguito, della struttura di riferimento.

Partecipano alla Assemblea Congressuale Nazionale i soggetti indicati nell'art. 7, lettere a) b) c)

d) e) dello Statuto, che assumono la qualifica di componenti l'Assemblea Congressuale Nazionale.

Al fine di individuare il numero dei delegati che ciascuna Federazione Provinciale/territoriale e/o Regionale può eleggere ai sensi dell'art. 7, lett. e) dello Statuto, si prende a base il numero delle scuole federate risultante nell'anno della convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

Per lo stesso periodo va verificata la regolarità dei versamenti delle quote associative (art.7 dello Statuto). Le Federazioni provinciali/territoriali e/o regionali debbono regolarizzare i versamenti delle quote federative relative al quadriennio di riferimento compreso l'anno della convocazione dell'Assemblea Congressuale entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'Assemblea Congressuale, pena l'esclusione.

#### **Art. 2 - Convocazione e validità dell'Assemblea.**

La Presidenza Nazionale provvede a deliberare la convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale con almeno due mesi di anticipo sulla data nella quale essa sarà celebrata allo scopo di garantire la tempestiva elezione dei delegati di cui alla lettera e) dell'art. 7 dello Statuto.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare. Esso viene inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, purché ne sia accertata la ricezione nei termini suddetti.

La Presidenza Nazionale provvede contemporaneamente ad approvare il Regolamento delle assemblee pregressuali provinciali/territoriali per la elezione dei Delegati di cui alla lettera e) del precedente articolo.

Ai Delegati eletti l'avviso di convocazione viene notificato direttamente o tramite la Federazione di appartenenza, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della Assemblea.

Ciascun Delegato può partecipare all'Assemblea Congressuale in rappresentanza di altri Delegati della Federazione Provinciale e/o Territoriale di appartenenza o della relativa Federazione regionale/interregionale. È ammessa una sola delega.

L'Assemblea è validamente costituita con la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Il delegante è presente all'assemblea ad ogni effetto tramite il delegato. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione.

Tutte le votazioni si effettuano per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti persone. Se richiesto da almeno un terzo dei presenti le votazioni possono essere fatte per appello nominale. L'esito delle votazioni è accertato da tre scrutatori scelti dall'Ufficio di Presidenza.

Le elezioni del Presidente Nazionale, del Consiglio Nazionale, per la componente elettiva, dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori Legali e dei membri effettivi e supplenti della Commissione di Garanzia sono svolte con voto segreto, fatto salvo quanto successivamente stabilito.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea Congressuale Nazionale ordinaria ha luogo ogni quattro anni.

Possono essere convocate Assemblee Congressuali straordinarie con le procedure approvate dalla Presidenza Nazionale, quando:

- ci sia da eleggere il Presidente Nazionale, che ha interrotto anticipatamente il suo mandato;
- ci sia da eleggere l'interrezza degli altri collegi (Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori Legali, Commissione di Garanzia) nel caso in cui sia venuto meno nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il loro numero legale;
- per approvare le modifiche dello Statuto o deliberare lo scioglimento della Federazione.



## REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

### CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

#### **Art. 3 - Ufficio verifica dei poteri.**

L'Ufficio verifica dei poteri ha il compito di convalidare l'ammissione all'Assemblea Congressuale di coloro che ne hanno titolo ai sensi dello Statuto. La convalida consente la formale costituzione della Assemblea.

L'Ufficio verifica poteri è nominato dalla Presidenza Nazionale ed è composto da cinque persone facenti parte del Consiglio Nazionale uscente o di altri organi nazionali e/o regionali della Federazione.

L'Ufficio s'insedia il giorno della Assemblea in tempi tali da consentire l'apertura dei lavori all'ora stabilita dalla lettera della convocazione; svolge i suoi compiti sulla base della documentazione messa a disposizione dalla direzione nazionale e si avvale dell'opera del personale della FISM Nazionale.

Le decisioni dell'Ufficio sono inappellabili.

#### **Art. 4 - Apertura dei lavori e costituzione degli Uffici.**

Il Presidente Nazionale apre formalmente l'Assemblea Congressuale invitando i presenti ad eleggere:

- d. l'Ufficio di Presidenza, composto da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, il quale assume subito la sua funzione dirigendo e coordinando i lavori;
- e. l'Ufficio di Segreteria, composto da 3 membri;
- f. l'Ufficio Elettorale, con compiti anche di seggio elettorale, composto da 5 membri.

#### **Art. 5 - L'Ufficio di Presidenza:**

- l. dirige e coordina i lavori assembleari;
- m. stabilisce l'ordine dei lavori dell'Assemblea, accogliendo eventuali proposte provenienti in tal senso dall'Assemblea stessa;
- n. definisce i tempi degli interventi;
- o. sentita l'Assemblea, decide il termine entro il quale devono essere presentate le candidature alle cariche nazionali;
- p. raccoglie le candidature e le trasmette all'Ufficio Elettorale per quanto di competenza;
- q. provvede a valutare l'ammissibilità dei candidati alla Commissione di Garanzia in relazione al possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 dello Statuto Nazionale e del presente Regolamento;
- r. decide sulla ammissibilità delle mozioni in relazione alla loro aderenza, congruità e correttezza rispetto all'argomento in discussione;
- s. decide i tempi entro i quali si svolgeranno le operazioni di voto;
- t. proclama il risultato delle singole votazioni, se del caso con l'intervento di tre scrutatori scelti dall'Ufficio stesso;
- u. proclama gli eletti alle cariche nazionali;
- v. adotta, insindacabilmente, tutte le determinazioni ritenute opportune per il migliore svolgimento dei lavori congressuali.

Gli interventi e le mozioni si effettuano su prenotazione scritta con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

La mozione d'ordine, prodotta con atto scritto e dichiarata ammissibile, viene svolta nel momento indicato dall'Ufficio di Presidenza, con inserimento anticipato nella programmazione degli interventi ordinari.

#### **Art. 6 - L'Ufficio di Segreteria.**

L'Ufficio di Segreteria provvede, d'intesa e a supporto dell'Ufficio di Presidenza, agli adempimenti organizzativi indispensabili per l'ordinato svolgimento dei lavori.

Un componente dell'Ufficio è incaricato della stesura del verbale dell'Assemblea.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ufficio può avvalersi dell'opera del personale della FISM Nazionale.

#### **Art. 7 - L'Ufficio Elettorale.**

All'Ufficio Elettorale compete:

- g. ricevere le candidature pervenute e verificarne la regolarità in relazione a quanto stabilito dallo Statuto nazionale e dal presente regolamento;
- h. decidere insindacabilmente sui ricorsi proposti contro la regolarità delle candidature e delle liste elettorali;
- i. redigere le liste dei candidati e le schede di votazione;

## REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

- j. provvedere alla stampa delle schede di votazione, alla loro vidimazione e alla organizzazione del/dei seggio/i elettorale/i;
- k. sorvegliare che la campagna elettorale e le operazioni di voto si svolgano con regolarità adottando se del caso – anche in via d’urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte inopportune;
- l. svolgere le funzioni di seggio elettorale organizzando, coordinando e dirigendo, d’intesa anche con l’Ufficio di Presidenza e l’Ufficio di Segreteria, le modalità e i tempi delle operazioni di voto.

### CAPO III - LE CANDIDATURE

#### **Art. 8 - Norme generali.**

I candidati alle cariche degli organi nazionali devono, in generale, possedere i seguenti requisiti:

- non trovarsi nella condizione di “Conflitto di interessi, limiti di età e di mandato” come previsto dallo Statuto Nazionale;
- non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. (La Presidenza Nazionale predispone un modulo nazionale per adempiere alla predette previsioni)

Le candidature devono essere fatte per iscritto; il nominativo va indicato con tutti i dati anagrafici nonché altri dati curriculari personali, culturali, sulle competenze e di conoscenza del mondo della FISM.

I componenti del Collegio dei Revisori Legali devono essere iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I componenti della Commissione di Garanzia devono dimostrare, tramite apposito curriculum personale, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 dello Statuto Nazionale e precisamente “specifica competenza tecnica, giuridica, pedagogica, professionale, serietà, esperienza, nonché conoscitori della Federazione, di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza”. (La Presidenza Nazionale predispone un modulo nazionale per adempiere alla predette previsioni).

Le candidature agli organi collegiali devono adempiere, per quanto possibile, ai requisiti della parità di genere.

#### **Art. 9 - Presentazione delle candidature.**

Tutte le candidature devono essere presentate all’Ufficio di Presidenza, entro il termine stabilito dall’Ufficio stesso sentita l’Assemblea, su apposito modulo predisposto dalla Presidenza Nazionale.

I candidati devono formalizzare l’accettazione della candidatura, procedendo in sede congressuale anche alla presentazione della propria candidatura.

I candidati non possono sottoscrivere la proposta della loro candidatura pena l’annullamento della firma sul medesimo atto.

È vietata la sottoscrizione di più liste o più candidati, pena l’esclusione della firma del sottoscrittore da tutte le liste in cui compare la sua sottoscrizione.

Sia la proposta di candidatura che l’accettazione della stessa possono essere fatte con mezzi telematici secondo le regole stabilite dall’Ufficio Elettorale.

La candidatura a Presidente Nazionale e le liste dei candidati possono essere accompagnate, a cura dei rispettivi sottoscrittori, da un documento che esponga gli obiettivi, i progetti e i programmi che le connotano.

Le votazioni del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale sono effettuate distintamente anche al fine di consentire che un candidato Presidente Nazionale non eletto possa candidarsi come consigliere nazionale.

Le liste sono di norma individuate con un “motto”, altrimenti sono numerate in base al loro deposito presso l’Ufficio di Presidenza, e devono indicare un capo lista, il quale, in caso di necessità, è il riferimento per le interlocuzioni con gli Uffici dell’assemblea congressuale.

### CAPO IV - MODALITÀ SPECIFICHE PER LE DIVERSE CANDIDATURE.

#### **Art. 10 - Il Presidente Nazionale:**

La candidatura alla carica di Presidente Nazionale deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti dell’assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti.

#### **Art. 11 - Le candidature al Consiglio Nazionale.**

##### **A - 30 Consiglieri eletti dall’Assemblea congressuale.**

La modalità ordinaria consiste nella presentazione di singole liste contrapposte, espressione di gruppi di componenti dell’assemblea



## REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

congressuale che hanno una propria proposta programmatica.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei componenti dell'assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti presenti all'Assemblea. Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei Consiglieri da eleggere.

Qualora entro il termine stabilito **non sia stata presentata almeno una lista**, l'Ufficio di Presidenza, in deroga alle procedure di cui all'art. 9, assume l'iniziativa di approntare una "lista unica aperta" composta da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere, incrementato del 20%.

L'acquisizione dei nominativi dei candidati avviene mediante proposta formale da parte dei delegati. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 10 componenti dell'assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti e contenere un numero di candidati non superiore ad un terzo dei Consiglieri da eleggere.

Sono esclusi dalla formazione della lista unica i nominativi in eccesso seguendo l'ordine di enumerazione dell'ultima proposta presentata all'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza decide in autonomia su ogni aspetto della procedura. La lista espone i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

### ***B - 20 Consiglieri nazionali eletti su base regionale.***

I Presidenti Regionali provvedono a redigere la (o le) liste dei candidati convocando nel corso dei lavori assembleari i delegati delle rispettive Regioni.

Per la composizione delle liste si applicano, opportunamente adattate, le modalità di cui al precedente art. 11, lettera A.

### **Art. 12 - Il Collegio dei Revisori Legali.**

La lista dei candidati alla carica di Revisore Legale è formata dalle autocandidature presentate ai sensi dell'art. 16 dello Statuto alla Presidenza Nazionale, che ne verifica la regolarità e redige l'elenco dei candidati in stretto ordine alfabetico.

### **Art. 13 - Le candidature alla Commissione di Garanzia.**

I candidati alla Commissione di Garanzia sono presentati dai componenti dell'assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti entro il termine stabilito in apertura di Assemblea.

I nominativi, non superiori a cinque, sono proposti da almeno 20 componenti dell'assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti.

La lista per la elezione riporta i nominativi in ordine alfabetico.

## **CAPO V - LE ELEZIONI.**

### **Art. 14 - Il Presidente Nazionale.**

È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti l'elezione viene ripetuta nella medesima Assemblea. Si procede alla elezione anche in presenza di unico candidato.

In questo caso la votazione può essere fatta per acclamazione, previa approvazione unanime dell'Assemblea Congressuale; in caso di non unanimità si dà corso alla votazione per scheda segreta.

### **Art. 15 - I 30 Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea congressuale.**

Ove ci siano più liste, ciascun elettore vota una sola lista all'interno della quale può esprimere preferenze non superiori ai due terzi dei candidati da eleggere, eventualmente arrotondati per difetto.

Ciascuna lista ottiene un numero di consiglieri in proporzione ai voti ottenuti.

Risultano eletti i candidati che, nell'ambito del numero dei consiglieri attribuiti a ciascuna lista, hanno riportato il maggior numero di voti.

Le elezioni hanno luogo in presenza anche di una sola lista.

Nel caso di **un'unica lista** la votazione può essere fatta per acclamazione, previa approvazione unanime dell'Assemblea Congressuale; in caso di non unanimità si dà corso alla votazione per scheda segreta. L'elettore può esprimere preferenze per un numero massimo non superiore ad un terzo dei consiglieri della lista.

Nel caso della **lista unica aperta**, l'elettore può esprimere preferenze per un numero massimo non superiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere.

E' eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti fino alla copertura del numero dei posti disponibili.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.



## REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

### **Art. 16 - I 20 Consiglieri nazionali eletti su base regionale dai rispettivi delegati.**

Per la elezione dei candidati delle diverse aree si applicano, opportunamente adattate, le modalità di cui al precedente art. 15. I Presidenti Regionali provvedono alle relative procedure e ne assicurano la regolarità.

### **Art. 17 - Il Collegio dei Revisori Legali.**

Risultano eletti i candidati che, nell'ambito del numero dei membri da eleggere, hanno riportato il maggior numero di voti.

I primi tre eletti sono incardinati come Revisori effettivi; i successivi come Revisori supplenti. In caso di parità di voti è eletto o prevale il candidato più giovane di età.

In caso di dimissioni del Revisore effettivo subentra il Revisore Supplente che ha ottenuto più voti.

Nel caso in cui il Collegio, per motivi diversi, nel corso del mandato, venisse a ridursi oltre il limite di tre componenti, il Collegio stesso viene integrato per surroga con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori legali rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si svolge il Congresso.

### **Art. 18 - La Commissione di Garanzia.**

Risultano eletti i candidati che, nell'ambito del numero dei membri da eleggere, hanno riportato il maggior numero di voti.

I primi tre eletti sono incardinati come componenti effettivi; i successivi come componenti supplenti.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

In caso di dimissioni del componente effettivo subentra il componente supplente che ha ottenuto più voti.

Nel caso in cui il Collegio, per motivi diversi, nel corso del mandato, venisse a ridursi oltre il limite di tre componenti, il Collegio stesso viene integrato per surroga con deliberazione del Consiglio Nazionale.

### **Art. 19 - Votazioni con modalità telematiche.**

Nella convocazione dell'Assemblea sono comunicate le modalità di svolgimento delle votazioni con sistema cartaceo o telematico.

Qualora all'atto della convocazione venga stabilito di procedere alle votazioni con modalità telematiche le operazioni elettorali si svolgeranno con un sistema validato che garantisca che non sia possibile risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano alterabili, né che sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti e che non consenta l'identificazione fisica degli elettori.

In questo caso gli elettori presenti all'Assemblea dovranno essere messi in grado di esprimere il voto telematico utilizzando apposite postazioni informatiche.

L'Ufficio Elettorale provvederà ad accertare che l'elettore sia iscritto nella nell'apposita lista e gli sia stato tempestivamente consegnato il certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico. L'elettore portatore di delega vota separatamente anche per il delegante.

La modalità telematica può essere utilizzata anche per l'approvazione delle modifiche statutarie e dello scioglimento della Federazione.

### **Art. 20 - La proclamazione degli eletti.**

La proclamazione degli eletti avviene in sede conclusiva della Assemblea Congressuale Nazionale a cura dell'Ufficio di Presidenza.

Con la proclamazione degli eletti gli organi statuari entrano nell'immediato esercizio delle loro funzioni istituzionali.